

DELIBERAZIONE 23 OTTOBRE 2018
542/2018/A

**APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L'AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA
DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE (SGATE) PER
L'INTRODUZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1039^a riunione del 30 ottobre 2018

VISTI:

- la legge 24 novembre 1995 n. 481;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 375;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute”;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto interdirigenziale 14 settembre 2009, n. 70341;
- il decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 26 gennaio 2012;
- il decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196/13;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n 90;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 (di seguito: d.P.C.M. 13 ottobre 2016);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 ottobre 2008, GOP 45/08 (di seguito: deliberazione GOP 45/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2011, GOP 48/11 (di seguito: II Atto Integrativo);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 550/2012/A (di seguito: III Atto Integrativo);

- il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (di seguito: TIBEG) approvato in Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 593/2013/A;
- la segnalazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 273/2014/I/com;
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 262/2015/A;
- la segnalazione dell’Autorità 18 giugno 2015, 287/2015/I/com;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2015, 637/2015/A;
- il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione di cui all’Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015 654/2015/R/eel (di seguito: TIT);
- la parte II del testo Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019) di cui all’Allegato A alla deliberazione 24 luglio 2014 367/2014/R/gas (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2”) e il relativo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori”;
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2017, 1/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2017, 3/2017/A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2017, 94/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2017, 336/2017/A (di seguito: deliberazione 336/2017/A);
- Il Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) allegato A alla deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR,;
- Il Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente svantaggiati (TIBSI) Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 198/2018/A (di seguito: deliberazione 198/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 227/2018/R/idr;
- il documento di offerta tecnico-economica ANCI (prot. Autorità 11737 del 5 aprile 2018).(di seguito: offerta ANCI 5 aprile 2018);
- il documento di dettaglio del patrimonio Software relativo a SGate ANCI (prot. Autorità 12088 del 9 aprile 2018);
- la lettera ANCI 27 giugno 2018 (prot. Autorità 19728 del 27 giugno 2018);
- la lettera ANCI 18 ottobre 2018 (prot. Autorità 29673 del 18 ottobre 2018);

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione GOP 45/08, l’Autorità ha approvato la Convenzione Autorità – ANCI, in modo da favorire lo sviluppo e la manutenzione del Sistema di gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (di seguito: SGAt) con riferimento alla gestione del bonus elettrico, per gli anni compresi tra il 2008 e il 2010;
- con successivi quattro Atti integrativi alla Convenzione sono stati previsti ulteriori sviluppi di SGAt per consentire la gestione del bonus gas, l’estensione del bonus elettrico anche ai titolari di Carta Acquisti, l’adeguamento alle nuove regole relative al bonus elettrico per disagio fisico e l’implementazione del TIBEG;
- in particolare, con il II e III Atto integrativo è stata altresì disciplinata la materia relativa alla corresponsione ai Comuni dei maggiori oneri a partire dal 2009 per le domande di bonus gas e a partire dal 2011 per le domande di bonus elettrico;
- con deliberazione 336/2017/A è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità e ANCI per l’esercizio, la manutenzione e lo sviluppo di SGAt e per la corresponsione dei maggiori oneri ai Comuni e nel caso dei maggiori oneri è stata introdotta la fattispecie di “domanda congiunta” tenuto conto che già dal 1 gennaio 2014 le domande per il bonus elettrico e gas potevano essere presentate congiuntamente;
- la Convenzione, di cui alla deliberazione 336/2017/A, è stata successivamente sottoscritta da entrambe le parti in data 12 giugno 2017.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il d.P.C.M. 13 ottobre 2016 ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale e ha previsto che l’Autorità provveda a disciplinare le condizioni di disagio economico sociale che consentono all’utente, nucleo familiare, di accedere al bonus sociale idrico in base all’indicatore della situazione economica equivalente (di seguito ISEE), in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati e le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus sociale idrico;
- il TIBSI ha definito, in coerenza con gli altri settori regolati, le condizioni di ammissibilità al bonus sociale idrico, sulla base del livello dell’ISEE, e ha altresì definito le modalità di riconoscimento ed erogazione delle agevolazioni a favore delle utenze economicamente disagiate;
- il TIBSI ha, inoltre, previsto l’introduzione di un meccanismo perequativo operante su base nazionale, mediante l’applicazione di una nuova componente tariffaria UI3 che, dal 1 gennaio 2018, alimenta un apposito Conto istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA); la componente UI3 si applica a tutte le utenze del SII, diverse da quella dirette in

condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione al solo corrispettivo di acquedotto;

- la deliberazione 198/2018/A ha approvato le modifiche da apportare a SGAtè per adeguarlo all'introduzione del bonus idrico e costituisce Atto integrativo della presente Convenzione. Le modifiche apportate hanno comportato investimenti per un totale di 1.750,5 *Function Points* e una variazione del patrimonio Software relativo a SGAtè stimata nell'offerta ANCI 5 aprile 2018 pari a 264,5 *Function Points*. Tale valorizzazione sarà oggetto di quotazione definitiva per l'anno di esercizio, marzo 2019-febbraio 2020, coerentemente con quanto previsto dell'articolo comma 1.5 della Convenzione;
- la medesima deliberazione ha previsto di rinviare, a successivo provvedimento, l'adeguamento della convenzione Autorità - ANCI 1 marzo 2017- 29 febbraio 2020 al fine di estendere pienamente tale Convenzione al settore idrico ed integrare a tale scopo le tabelle 1 e 2 dell'allegato B alla medesima Convenzione;
- con lettera del 27 giugno 2018, ANCI richiedeva, all'Autorità, che il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti dai comuni per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del bonus elettrico e del bonus gas venisse esteso anche al bonus idrico ed inoltre che per le domande congiunte di bonus elettrico, bonus gas e bonus idrico tale rimborso si attestasse a 6 euro verso i 5 euro già previsti per le domande congiunte di bonus elettrico e gas;
- con lettera del 18 ottobre 2018, ANCI confermava che le stime presentate con l'offerta del 5 aprile 2018 relative alle attività ordinarie afferenti le linee di attività 1 - Gestione Tecnico Operativa del CED, 3 - Amministrazione del sistema e 4 - Assistenza ai Comuni, CAF e Gestori dovevano considerarsi confermate in considerazione dell'*effort* necessario rispetto alle attività ordinarie del bonus idrico, con la parziale rettifica della linea 3 - Amministrazione del sistema.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adeguare il testo della Convenzione Autorità - ANCI 1 marzo 2017 - 29 febbraio 2020, al fine di estendere pienamente tale Convenzione al settore idrico ed integrare a tale scopo anche l'allegato A e le tabelle 1 e 2 dell'allegato B alla medesima Convenzione;
- confermare, per le annualità della Convenzione 2018 - 2019 e 2019 - 2020, i contributi massimi riconosciuti ai Comuni in qualità di maggiori oneri già previsti per l'annualità 2017-2018 estendendoli anche alle domande di bonus idrico, ma non procedere a rivalutare il contributo di 5 euro riconosciuto per la gestione delle domande di bonus congiunte (elettrico e/o gas e idrico), come richiesto da ANCI, tenuto conto dell'*effort* aggiuntivo richiesto per la compilazione del campo riservato all'identificazione della fornitura idrica,

essendo gli altri campi destinati all'indirizzo di residenza, ai dati anagrafici e all'ISEE comuni;

- confermare che per la copertura dei costi, relativi all'esercizio e alla manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva di SGAt e alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni anche per l'ammissione delle domande di bonus idrico si provveda, per il periodo di durata della Convenzione 2018-2019 e 2019-2020, per la quota parte non coperta da altre risorse a carico del bilancio dello Stato, con le risorse dei Conti appositamente istituiti presso la CSEA e alimentati da prelievi a carico di tutti i clienti elettrici non agevolati e dei clienti non domestici gas e degli utenti del servizio di acquedotto non agevolati

DELIBERA

1. di approvare il testo della Convenzione tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani di cui all'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, aggiornato al fine di ricomprendere le attività afferenti al bonus sociale idrico;
2. di proporre all'Associazione Nazionale Comuni Italiani il testo aggiornato di cui al punto 1 dando mandato al Segretario Generale dell'Autorità per le azioni a seguire;
3. di disporre che gli oneri derivanti dalle attività previste dall'Allegato A alla Convenzione, per la quota parte non coperta da altre risorse a carico del bilancio dello Stato, siano a carico del *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio* di cui all'articolo 66, comma 66.1 del TIT, del *Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio* di cui all'articolo 97, comma 97.1 dell'RTDG e del *Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico, di cui all'articolo 9, comma 9.4 del TIBSI*;
4. di disporre che la Cassa per i servizi energetici e ambientali provveda alla erogazione dei fondi a copertura dei costi sostenuti dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani in attuazione dell'Allegato A con le modalità previste dall'articolo 14 e dall'articolo 18 e 19 del medesimo Allegato A;
5. di tramettere il presente provvedimento:
 - a. all'Associazione Nazionale Comuni Italiani e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di competenza;
 - b. al Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet dell'Autorità www.arera.it.

30 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini